COMMISSIONE V

DIFESA

LXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CORONA GIACOMO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126 convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo. (3159) . . 675

PRESIDENTE 675, 676, 677, 678
NEGRARI, *Relatore* 675
PRIORE 676, 677
CARON, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 677
DI BELLA 677

Proposta di legge (*Rinvio della discussione*):

BUFFONE: Modifiche delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726. (2552) 679

PRESIDENTE 679
BUFFONE 679
CARON, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 679
CAVALLARI NERINO 679

Votazione segreta:

PRESIDENTE 679

La seduta comincia alle 9,40.

PRIORE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo. (3159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo ».

Il relatore, onorevole Negrari, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

NEGRARI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 3159, presentato dal Governo, modifica il regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, che autorizzava la corresponsione di premi agli acquirenti di aerei da turismo fino all'ammontare annuo di lire 2.000.000, somma che, a quel tempo, poteva essere considerata corrisponde al fabbisogno occorrente per dare impulso alla costruzione di aerei da turismo e favorirne l'acquisto da parte dei cittadini.

I premi erano concessi all'Aereo club d'Italia e ai cittadini italiani e gli aerei dovevano essere costruiti in Italia, muniti di motori italiani e destinati ad impiego che escludesse qualsiasi lucro. Uniche limitazioni erano: 1°) che il contributo non superasse il 50 per cento della somma necessaria per la

costruzione dell'aeromobile; 2°) che fosse dato soltanto per apparecchi di produzione italiana; 3°) che fosse versato direttamente all'industria fabbricante l'aeromobile in base alla presentazione di una fattura a dimostrazione dell'avvenuto pagamento, 4°) che tale contributo venisse dato soltanto ad apparecchi di fabbricazione italiana e acquistati da ogni cittadino nella misura di non più di un prototipo.

Gli stessi principî vengono ora richiamati nel provvedimento oggi al nostro esame e, tenuto conto del mutato valore della moneta, la somma globale per l'erogazione dei premi viene portata a 50.000.000 di lire annui, onde renderla praticamente utilizzabile.

Con l'occasione, in vista degli sviluppi della tecnica che hanno portato alla installazione anche sugli aerei da turismo di impianti radioelettrici, si rende opportuno comprendere questi ultimi nel calcolo del valore dell'apparecchio ai fini della determinazione del premio di acquisto.

Contemporaneamente, attraverso emendamenti che sono stati consigliati dal Ministero dell'industria, si inseriscono alcune precisazioni che non potevano essere contenute nel precedente provvedimento col quale, allora, veniva disciplinata la competenza del reale aereo club d'Italia: infatti nel dopoguerra gli aereo club hanno acquistata sia una determinata struttura democratica sia una certa autonomia.

Il relatore propone l'introduzione di due nuovi articoli che, per ragioni di sistematica, assumerebbero rispettivamente il numero 1 e 2:

L'articolo 1 proposto è il seguente:

« Il secondo comma, lettera *a*) dell'articolo unico del regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, è sostituito dal seguente.

« All'Aereo club d'Italia, agli aereo club locali e ai cittadini italiani provvisti di brevetto di pilota di velivolo per turismo aereo, acquirenti di aeromobili da turismo, può essere concesso un premio di acquisto la cui misura è determinata di volta in volta dal Ministero della difesa-aeronautica (Direzione generale aviazione civile e traffico aereo) ».

L'articolo 2 è:

« Il terzo comma della lettera *b*) dell'articolo unico del regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dalla sopra stabilita limitazione l'Aereo club d'Italia e gli aereo club locali, ai quali è concesso l'acquisto di più apparecchi nei limiti e con le modalità che saranno determinate di volta in volta dal Ministero della difesa-aeronautica (Direzione generale aviazione civile e traffico aereo) ».

L'emendamento aggiuntivo all'articolo 3 che diventerebbe articolo 5 è del seguente tenore:

« Qualora però il motore di provenienza estera abbia una potenza tra 190 HP e 270 HP, la determinazione del valore dell'aeromobile, agli effetti della concessione del premio di cui all'articolo 1 dovrà essere fatta detraendo l'importo riguardante il valore del motore ».

Ciò, in quanto, detto articolo, nell'attuale formulazione, prevede, invece, che il premio dovrebbe essere concesso, per il periodo di due anni, in deroga all'articolo 2, lettera *c*), del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, anche quando il motore sia di costruzione straniera, mentre è da tenere conto della circostanza, di particolare rilievo, che l'industria meccanica nazionale ha già iniziato su larga scala industriale, la costruzione di motori per aeroplani della potenza di 190, 240 HP, su licenza della ditta americana « Lycoming ». Tale modifica è stata proposta dal Ministero dell'industria che ne ha fatto segnalazione al Ministero della difesa e, per conseguenza, alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Dopo di che mi sia permesso di esprimere al Governo ed in particolare al Sottosegretario Caron il mio compiacimento per l'iniziativa presa nel presentare il disegno di legge che oggi esaminiamo. Esso, pur nei limiti della somma messa a disposizione, è destinato a portare un immediato beneficio all'industria aeronautica italiana, a facilitare l'aspirazione di molti cittadini italiani di venire in possesso di un mezzo moderno di trasporto e a dare un notevole impulso all'aspetto turistico e sportivo del volo civile.

Desidero, anche, cogliere l'occasione per sottolineare la necessità che in un prossimo futuro lo stanziamento di 50.000.000 – che rappresenta oggi un notevole sforzo – venga aumentato. Per tutti questi motivi prego la Commissione di volere dare il suo voto favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore per la sua esauriente esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

PRIORE. Desidero aggiungere qualche cosa a ciò che è stato detto dall'onorevole Negrari.

Questa, che potrebbe sembrare una legge di scarso rilievo, è invece un tentativo – anche se

timido – diretto ad incrementare il turismo aereo e l'aviazione civile. Ho l'impressione che sia la prima volta che il Governo abbia portato la propria attenzione su di un problema così serio e grave qual'è la coscienza aeronautica italiana. E questo timido tentativo – dico timido perché da 2 milioni di lire si passa a 50 milioni – è ben poca cosa di fronte al costo attuale degli apparecchi; è ben poca cosa soprattutto per la propaganda aeronautica.

CARON, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli aero club esistono da anni e i mezzi per la propaganda sono stati sempre concessi dal Governo secondo le possibilità del momento.

PRIORE. A mio modo di vedere, anche se il Governo ha fatto qualche cosa, ha fatto poco, perché l'aeronautica civile ha bisogno di molto di più, e, specialmente, quella da turismo che dà un contributo notevole per la formazione di piloti. Intendo riconfermare punto per punto quanto è stato detto dall'onorevole Negrari e mi auguro che il primo stanziamento di 50 milioni sia aumentato di molto per poter far fronte alle necessità della nostra aviazione civile e, soprattutto, per rendere gli italiani amanti dell'aereo. Noi non abbiamo né una coscienza marinara né una coscienza aeronautica: il Governo, con questo e con altri provvedimenti, deve fare tutto il possibile per formare una coscienza aeronautica nel nostro paese.

Anch'io mi associo ai ringraziamenti rivolti all'onorevole Sottosegretario Caron per la sua intensa attività verso le industrie aeronautiche e sento il dovere di esprimere un plauso al Governo, per avere dato inizio finalmente ad una iniziativa che si attendeva da molto tempo.

DI BELLA. Mi associo alle espressioni di plauso del relatore e dell'onorevole Priore. Era tempo che il Ministero della difesa prendesse un'iniziativa a favore dell'aviazione civile e dei piccoli apparecchi da turismo. Devo dare atto al Ministero di avere voluto presentare questo disegno di legge che era molto atteso: noi avevamo solo 2 milioni di lire per premi all'industria aeronautica. Oggi, con 50 milioni non possiamo ancora fare molto, ma ciò può essere l'inizio di un'azione che sono sicuro si svilupperà nel futuro prossimo. Mi auguro che lo stanziamento possa oltrepassare i 100, i 150 milioni.

Il provvedimento che stiamo esaminando è molto importante perché dà la possibilità all'industria aeronautica che si occupa di piccoli apparecchi, di creare delle macchine capaci di competere con quelle di produzione straniera.

In questi ultimi anni l'Italia ha conquistato un primato nel settore dei piccoli aerei, tanto che è riuscita ad esportare in Germania e negli Stati Uniti.

Se con i 50 milioni stanziati riusciamo ad intensificare il turismo aereo, avremo dato un incoraggiamento ai costruttori, i quali, nell'attuale situazione, sono perplessi se continuare o non con la loro attività nel settore dei piccoli aerei.

Proprio di questi giorni è l'accordo Fiat-Nardi per la costruzione di aerei da turismo; un altro accordo è stato perfezionato tra De Bernardi e le Reggiane per la costruzione di un altro tipo di piccolo aereo che dovrebbe essere esportato all'estero. E, inoltre, così facendo noi daremo la possibilità ai giovani – prima reclutati attraverso i corsi preliminari che oggi sono stati sostituiti o integrati dagli aero club – di dedicarsi all'aeronautica aiutando la formazione di nuovi piloti.

Ringrazio anche io il Governo per la brillante iniziativa e mi auguro che il provvedimento sia approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio per le cortesi parole che sono state rivolte all'opera del Governo e del Sottosegretario, il che non succede molto spesso, ma debbo essere molto preciso e nello stesso tempo molto onesto. Il disegno di legge che stiamo esaminando – come del resto è chiaramente indicato dalla formulazione – modifica un vecchio provvedimento e la novità consiste nel fatto di avere convenientemente adeguato lo stanziamento alle attuali condizioni della moneta. Per l'esercizio venturo pensiamo di poter fare di più.

Sono lieto dell'occasione di trovarmi in un ambiente così favorevole per l'aviazione civile per formulare alcune dichiarazioni.

Con questo provvedimento noi guadagneremo alla nostra causa molte persone e, soprattutto, potenzieremo gli aero club. Le nostre fabbriche potranno continuare a produrre ed esportare i piccoli aerei da turismo e non è chi non veda la grande importanza che ha l'esportazione di un nostro prodotto con tutti i beneficî concessi. Pensiamo che, oggi, la esportazione nel settore raggiunga il 95 per cento della produzione; la « Macchi » ha un piccolo apparecchio che viene esportato al 100 per cento della produzione; la Piaggio esporta in Germania e nel Canadà. Un altro

dato per me importantissimo ed essenziale è che, nel settore turistico dell'industria aeronautica i prezzi possono sostenere la concorrenza con la produzione straniera, e questo è, davvero, un punto fondamentale perché solo su una base economica noi possiamo avere un'industria efficiente che meriti di essere aiutata. È per questo che mi sono permesso di fare – autorizzato dal Ministro Taviani – un giro per tutte le fabbriche allo scopo di rendermi conto come le nostre magnifiche maestranze siano in grado di darci delle soddisfazioni. Però, se si vuole sviluppare il turismo aereo occorre un'altra cosa: bisognerà snellire le attuali procedure per le quali oggi un pilota turista che va da Roma a Napoli o a Firenze, deve sottostare a una serie di pratiche che non sono davvero aderenti alla natura del mezzo di trasporto e che obbligano il pilota a perdere tre quarti d'ora, un'ora, prima di partire e altrettanto o quasi all'arrivo quando poi il percorso richiede meno del tempo che si perde per le pratiche stesse.

PRESIDENTE. Ringrazio a nome dell'intera Commissione il Sottosegretario Caron per le importanti ed incoraggianti dichiarazioni concernenti la nostra aeronautica civile.

Passiamo all'esame degli articoli. Faccio rilevare che il relatore ha proposto la introduzione di due nuovi articoli che, per ragioni di coordinamento nel testo, assumerebbero i numeri di 1 e 2 spostando naturalmente la numerazione del testo governativo.

C'è, poi, un emendamento aggiuntivo, all'articolo 3 (5 della nuova numerazione) che è stato già illustrato dal relatore.

Do lettura dell'articolo 1 proposto dal relatore:

« Il comma 2°, lettera *a*), dell'articolo unico del regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, è sostituito dal seguente:

« All'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e ai cittadini italiani provvisti di brevetto di pilota di velivolo per turismo aereo, acquirenti di aeromobili da turismo, può essere concesso un premio di acquisto la cui misura è determinata di volta in volta dal Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale aviazione civile e traffico aereo) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 proposto dal relatore:

« Il comma 3°, lettera *b*), dell'articolo unico del regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dalla sopra stabilita limitazione l'Aero Club d'Italia e gli Aero Clubs locali, ai quali è concesso l'acquisto di più apparecchi nei limiti e con le modalità che saranno determinate di volta in volta dal Ministero difesa-Aeronautica (Direzione generale aviazione civile e traffico aereo) ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli del testo governativo che, se non vi sono obiezioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 3.

L'articolo 3, comma 1°, del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, è sostituito dal seguente:

« La determinazione del valore dell'aeromobile agli effetti della concessione del premio è fatta tenendo conto unicamente del valore della cellula, del motore e degli strumenti di bordo essenziali per il volo normale dell'aeromobile, nonché delle eventuali installazioni di apparecchi radioelettrici, con esclusione di ogni altra installazione accessoria ».

(*È approvato*).

ART. 4.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, è sostituito dal seguente:

« Il Ministero della difesa è autorizzato a corrispondere premi di acquisto, nella forma indicata dai precedenti articoli, fino all'annuo ammontare complessivo di lire 50 milioni ».

(*È approvato*).

ART. 5.

Per la durata di due anni dall'entrata in vigore della presente legge il premio di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, quale sostituito dal regio decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 1851, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 216, può essere concesso prescindendo dalla condizione di cui all'articolo 2, lettera *c*), del regio decreto-legge medesimo.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposta dal relatore all'articolo 5.

« Qualora però il motore di provenienza estera abbia una potenza tra 190 HP e 240 HP, la determinazione del valore dell'aeromobile, agli effetti della concessione del premio di cui all'articolo 1 dovrà essere fatta detraendo l'importo riguardante il valore del motore ».

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 5 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Metto in votazione l'articolo 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1957-1958 sarà fronteggiato a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'anzidetto esercizio, corrispondente al capitolo n. 284 dello stato di previsione per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio del seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Buffone: Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726. (2552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Buffone: « Modifica delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 1955, n. 726 ».

L'onorevole Buffone ha chiesto di parlare.

BUFFONE. Come gli onorevoli colleghi ricordano, fu iniziata la discussione della proposta di legge e poi rinviata perché dovevamo acquisire dei dati di natura tecnica sullo spostamento degli organici per poter far luogo alle eventuali promozioni. Poiché ancora non abbiamo potuto ottenere i dati richiesti, che sono laboriosissimi, pregherei la Commissione di voler rinviare la discussione della proposta di legge ad altra seduta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del rappresentante del Governo e del relatore?

CARON, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. D'accordo.

CAVALLARI NERINO, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo » (3159):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	38
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baresi, Beltrame, Bettinotti, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Cavallari Nerino, Cavalli, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, De Caro, Di Bella, Durand de la Penne, Foresi, Galli, Ghidetti, Gorini, Greco, Guadalupi, Lenoci, Masini, Momoli, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Pajetta, Priore, Romualdi, Stucchi, Tolloy, Viola.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI